



# Comune di VALVA

## Provincia di SALERNO

Via XXIII Novembre 1980

84020 VALVA -SA-

### FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Annualità 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI  
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E  
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

Post OPERAM  
PROGETTO ARCHITETTONICO

#### SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO

Fase PROGETTUALE

#### Progetto ESECUTIVO

II PROGETTISTA  
Arch. Mario G. S. GIUDICE

Data

II RUP  
Arch. Mario G. S. GIUDICE

Data

Scala Elaborato



TAVOLA

**EG.05**

Revisione

..\_..\_....

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **EG. 05 SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO**

#### **Premessa**

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) è stato redatto sulla scorta delle seguenti disposizioni legislative vigenti :

- "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs n°163/2006 e s.m.i.)
- Legge Regionale per la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (L.R. n° 3/2007 e s.m.i.).
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

Oltre a contenere lo schema del Contratto di Appalto, il C.S.A. è articolato nelle seguenti parti:

- 1^ parte, Definizione Tecnica ed Economica dell'appalto
- 2^ parte, Disciplinare Tecnico Generale delle Opere in appalto
- 3^ parte, Disciplinare Tecnico Particolare e prestazionale

Le offerte "migliorative " dell'Impresa, elaborate in fase di gara con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto.

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA**

---

REPUBBLICA ITALIANA

**COMUNE di VALVA**

Provincia di Salerno

Rep. n. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO d'APPALTO dei LAVORI**

-----

Importo contrattuale: €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_), oltre I.V.A.

Appaltatore: \_\_\_\_\_

L'anno duemilasedici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in VALVA (Sa) presso gli Uffici Comunali, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_ – Segretario del Comune di VALVA, domiciliata per la mia carica presso la sede Municipale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

**SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI**

da una parte: l'Arch. Mario G. S. Giudice, nato a \_\_\_\_\_

nella qualità di Responsabile UNICO DEL PROCEDIMENTO del Comune di VALVA

(Codice Fiscale del Comune n° \_\_\_\_\_), il quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta, che nel contesto del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Committente" o "Stazione appaltante";

dall'altra parte: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo Atto in qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'IMPRESA " \_\_\_\_\_", con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ – C.A.P. \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con il numero e codice fiscale \_\_\_\_\_ e con il numero Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Costituiti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

**PREMETTONO**

CHE con determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di " \_\_\_\_\_", per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per lavori (comprensivo di € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € \_\_\_\_\_ per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE a seguito di procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all' "Appaltatore" i lavori di che trattasi, come risulta dal verbale di gara nelle sedute del \_\_\_\_\_, approvato con determinazione n° \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_, con il ribasso del \_\_\_\_\_ % sull'importo a

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA**

---

base d'asta oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo di € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; CHE con determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati definitivamente aggiudicati all' "Appaltatore" i suddetti lavori;

CHE con determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente contratto; CHE è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi degli artt. 65 e 122 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 75 comma 9 e 79 comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e all'art. 54 comma 5 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i.;

CHE l'opera è finanziata con Fondi \_\_\_\_\_;

CHE il "Committente" ha adempiuto alle formalità dell'art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l' "Appaltatore" e il Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Villani, in data \_\_\_\_\_, hanno sottoscritto, ai sensi del comma 3 del citato articolo e del comma 4 dell'art. 49 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto, trasmesso con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo interno in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_;

CHE l' "Appaltatore", con note prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha trasmesso la seguente documentazione:

-Cauzione definitiva dell'importo di € \_\_\_\_\_ costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa della Compagnia \_\_\_\_\_, polizza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

-Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., stipulata con la Compagnia \_\_\_\_\_, polizza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

-Piano operativo di sicurezza (P.O.S.), ai sensi dell'art. 131 c. 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

-Documento di valutazione dei rischi di cui al D.P.R. 81/2008

-Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, in data 09/05/2008, inerente:

- - l'inesistenza delle condizioni di incapacità a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni;

- - l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della legge 575/65;

- - l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;

- - il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;

- - la condizione di regolarità dell'Impresa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n° 68/99;

- - Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, in data 09/05/2008, inerente l'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91;

CHE è stata acquisita presso il Casellario Informatico istituito presso il sito internet dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici l'attestazione SOA, adeguata ai lavori da assumere, rilasciata all' "Appaltatore" in data \_\_\_\_\_ in corso di validità, completa dell'annotazione che l'impresa possiede la certificazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. q) del D.P.R. n° 34/2000, valida fino al \_\_\_\_\_;

CHE sono state acquisite, ai sensi D.P.R. n° 445/2000, le seguenti certificazioni per l' "Appaltatore":

- - Casellario Giudiziale per \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- - Certificazione ex art. 38 co. 1 lett. b) del D.Lgs n° 163/2006, (misure di prevenzione) in data \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ da parte del Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_ – Sezione Misure di Prevenzione (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- - Certificazione ex art. 38 c.1 lett. g) del D.Lgs n° 163/2006 (regolarità fiscale) da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- - "V° negativo - ricorsi e procedure" in data \_\_\_\_\_ da parte del Tribunale di \_\_\_\_\_ – Ufficio Fallimentare (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

- - Certificazione di ottemperanza, ai sensi della Legge 12/03/1999 n° 68, rilasciata dal Centro di Responsabilità Politiche del Lavoro – Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego della Provincia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_ (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- - D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della CASSA EDILE \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ C.I.P. \_\_\_\_\_ (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ PROT.: \_\_\_\_\_ (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) da cui risulta che "nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1. Oggetto del contratto

- La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

- L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, ***nonché degli elaborati tecnici 'esplicativi' e 'migliorativi' proposti dall'Impresa in fase di gara***, elaborati tutti che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.
- Sono estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali e/o offerte dall'appaltatore in sede di gara se non limitatamente a quanto previsto dall'art.11 del presente contratto.
- Fanno invece parte del contratto: i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.
- E' facoltà della stazione appaltante differire i termini dell'effettivo inizio dei lavori fino ad un massimo di **mesi 6** (180 GIORNI) dalla data di consegna degli stessi, fermo restando i termini contrattuali e senza che l'Appaltatore possa invocare danni e/o chiedere indennizzi economici di sorta.
- Si dà atto che si è proceduto alla verifica di cui all'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s. m. e i. \_ L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna od eccezione, le correzioni dei prezzi unitari offerti, in base alla percentuale di discordanza con il ribasso percentuale offerto.

#### Articolo 3. Ammontare del contratto

- L'importo contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_), di cui:

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

- € \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri ; € \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo n°163/06 e s.m.i., dell'art. 34 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i. e degli artt. 43 e 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

#### Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

- Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 138 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di VALVA (SA) – presso la sede municipale.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante apposito mandato emesso dalla stazione appaltante.
- Ove non diversamente disposto, mediante successiva ed apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario corrispondente al seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_, come comunicato dall' "Appaltatore" con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo dell'ente in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_.
- Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la sua presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

#### Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **15 giorni** dalla predetta stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.
- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo.

#### Articolo 6. Penali per i ritardi

- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una **penale pari allo 0,58 per mille**
- **dell'ammontare netto contrattuale**, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, corrispondente ad €. \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00)

## **COMUNE DI VALVA**

---

- La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori**

- E' ammessa e considerata legittima dalle parti, la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n°163/06 e s.m.i. e dall' art. 56 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i.
- La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero in sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore**

- Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per :
  - l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, prove, saggi, campionature, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - le vie di accesso al cantiere;

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato alla libera professione tecnica, secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Il direttore tecnico di cantiere deve assicurare la presenza continuativa in cantiere e deve essere attrezzato con strumento topografico, macchina fotografica digitale e postazione internet nello stesso cantiere. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

- La contabilizzazione dei lavori 'a misura', riferita alla parte appaltata come tale e/o in caso di variazioni in corso d'opera, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
- La contabilizzazione dei lavori "a corpo" è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale di appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono state eseguite saranno desunte da valutazioni autonome del D.LL. che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro del computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a copro.
- Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.



## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

- Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo**

- Secondo il dettato del c.2 dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

- Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 e dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 56 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
- In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
- L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 e dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 56 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

- Non è dovuta alcuna anticipazione.
- All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non inferiore a €. **40.000 (euro quarantamila/00)** valutato per i lavori effettuati al netto del ribasso d'asta. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di VALVA.  
La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria ed al Settore LL.PP. dello stesso ente e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
- Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quello indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

## **COMUNE DI VALVA**

---

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

- Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
- Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del codice civile.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti**

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 e agli articoli 141, 142 e 143 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
- Trattandosi di opera finanziata con Fondi PSR Regione Campania 2007/2013, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione delle rate e la ricezione del relativo mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore presso la competente tesoreria comunale.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

- Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita e tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**COMUNE DI VALVA**

---

**Articolo 15. Risoluzione del contratto**

- La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - frode nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo agli ordini di servizio impartiti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del DPR 81/2008 Testi Unico sulla Sicurezza.
  - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- Si richiama la casistica contemplata nell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 16. Controversie**

- Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario secondo quanto previsto all'articolo 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
- Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta al competente Foro di Salerno.

**TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

- L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dall'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
- Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- Ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

- L'appaltatore farà riferimento al subentrato "TESTO UNICO sulla SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO" di cui al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;

in particolare al momento della stipula del presente risulta che ha depositato presso la Stazione appaltante:

- il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008 (acquisito al protocollo dell'ente in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_);
- un proprio piano operativo di sicurezza (acquisito al protocollo dell'ente in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione dalla stazione appaltante.
- Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia**

- Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base al: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ PROT.: \_\_\_\_\_ (acquisito al protocollo dell'ente in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_) da cui risulta che "nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni".

#### **Articolo 20. Subappalto**

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., i lavori che

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

- La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/2006.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria assicurativa n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_, dell'importo di € \_\_\_\_\_. Le Parti danno atto che l'impresa possiede la certificazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. q) del D.P.R. n° 34/2000, valida fino al \_\_\_\_\_.
- La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

- Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, polizza n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rilasciata dalla società \_\_\_\_\_, secondo le modalità D.M. 123/04 - schema tipo 2.3: somme assicurate: Sezione A – Partita 1 – Opere per l'importo di € \_\_\_\_\_; Partita 2 - Opere € \_\_\_\_\_; ecc. \_\_\_\_; Sezione B: massimale R.C.T. unico di € \_\_\_\_\_.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto**

- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i documenti e gli elaborati indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto : ELENCO ELABORATI.
- **Gli elaborati vengono timbrati e firmati dall'appaltatore per accettazione.**
- Trattandosi di appalto aggiudicato ai sensi dell'art.83 del D.Lvo n°163/06 e s.m.i. , metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le proposte tecniche-migliorative dell'Impresa offerte in fase di gara –comprensive dei materiali campionati-, costituiscono parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto.

**COMUNE DI VALVA**

---

**Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

- Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 163/06, la Legge n. 166 del 01.08.2002 e le loro successive modifiche e integrazioni, la L.R. n° 3/2007 e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», inoltre in materia di sicurezza si intende richiamato e sottoscritto il TESTO UNICO sulla SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO" di cui al D.Lgs. n°81/2008.

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

**Articolo 26. Trattamento dei dati personali**

- Il "Committente", ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i., informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali riscontrandolo conforme alle loro volontà lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
- Questo Atto consta di \_\_\_\_\_ intere facciate, in parte scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me Segretario rogante, oltre quanto di questa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L' APPALTATORE

( \_\_\_\_\_ )

IL SEGRETARIO

( \_\_\_\_\_ )

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA**

---

I costituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., approvano e sottoscrivono espressamente i su riportati articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del presente contratto.

Il Responsabile UNICO DEL PROCEDIMENTO

L' APPALTATORE

-----

\_\_\_\_\_

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### 1<sup>a</sup> Parte

#### DEFINIZIONE TECNICA ed ECONOMICA dell'APPALTO

---

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	4
Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	6
Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI .....	6
Art. 5 GRUPPI di LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGIE CONTABILI, DESCRIZ. LAVORI .....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	8
Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	8
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	9
Art. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	11
Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO .....	11
Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	11
Art. 12 DENOMINAZIONE IN VALUTA .....	12
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE .....	13
Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	13
Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	13
Art. 15 SOSPENSIONE E PROROGHE .....	13
Art. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO .....	14
Art. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO dei LAVORI dell'APPALTATORE e Cronoprogramma .....	14
Art. 18 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	15
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	15
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA .....	16
Art. 20 ANTICIPAZIONE .....	16
Art. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO .....	16
Art. 22 PAGAMENTI A SALDO .....	16
Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO .....	16
Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	17
Art. 25 REVISIONE PREZZI .....	17
Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	17
CAPO 5 – DISPOSIZIONI sui CRITERI CONTABILI per la LIQUIDAZIONE dei LAVORI .....	18
Art. 27 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA .....	18
Art. 28 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO .....	18
Art. 29 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA .....	18
CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE .....	19
Art. 30 CAUZIONE PROVVISORIA .....	19
Art. 31 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA .....	19
Art. 32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....	19
Art. 33 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA .....	20
CAPO 7 – DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE .....	21
Art. 34 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE .....	21
Art. 35 CONDOTTA DEI LAVORI .....	21
Art. 36 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI .....	21
Art. 37 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI .....	21
Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI .....	22
Art. 39 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI .....	22
Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .....	22
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	23
Art. 41 NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	23
Art. 42 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	23
Art. 43 PIANI DI SICUREZZA .....	23
Art. 44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	23
Art. 45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	23
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	25
Art. 46 SUBAPPALTO .....	25
Art. 47 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	26
Art. 48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	26



## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	27
Art. 49 CONTROVERSIE.....	27
Art. 50 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....	27
Art. 51 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	27
CAPO 11 - DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE.....	29
Art. 52 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	29
Art. 53 TERMINI PER IL COLLAUDO.....	29
Art. 54 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	29
CAPO 12 - NORME FINALI.....	30
Art. 55 QUALITÀ ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE .....	30
Art. 56 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	30
Art. 57 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	33
Art. 58 DOCUMENTI CONTABILI E TENUTA DEI DOCUMENTI .....	33
Art. 59 CUSTODIA DEL CANTIERE.....	33
Art. 60 CARTELLO DI CANTIERE.....	33
Art. 61 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	33
Art. 62 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI .....	33
Art. 63 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	33
CAPO 13 QUALITÀ e PROVENIENZA dei MATERIALI, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori .....	35
Art. 64 QUALITÀ e PROVENIENZA dei MATERIALI .....	35
Art. 65 TRACCIAMENTI .....	39
Art. 66 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI .....	39
Art. 67 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI .....	39
Art. 68 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	40
CAPO 14 - NORME PER LA MISURAZIONE .....	41
Art. 69 NORME GENERALI.....	41
Art. 70 LAVORI IN ECONOMIA .....	41
Art. 71 MATERIALI A PIE' D'OPERA.....	41
Art. 72 MOVIMENTO DI MATERIE.....	41
Art. 73 MURATURE E CONGLOMERATI.....	43
Art. 74 FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO.....	44
Art. 75 MANO D'OPERA.....	44
Art. 76 NOLEGGI.....	45
Art. 77 ELENCO dei PREZZI UNITARI.....	45

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA**

---

1^ Parte

---

DEFINIZIONE TECNICA ed ECONOMICA dell'APPALTO

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

#### CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) è stato redatto sulla scorta delle seguenti disposizioni legislative vigenti :

- "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.)
- Legge Regionale per la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (L.R. n° 3/2007 e s.m.i.).
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

2. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori 'a MISURA' e le provviste occorrenti **per l'intervento di demolizione e ricostruzione della ex scuola ed ex municipio del Comune di Valva, secondo il progetto esecutivo allegato.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza a far data dalla partecipazione alla gara di appalto.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. L'esecuzione e la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.

##### 5. MIGLIORIE del progetto

L'Appaltatore può produrre, in fase di gara, mediante modalità di appalto con offerta economicamente più vantaggiosa, idonee migliorie delle componenti d'opera, come individuate e descritte nel DISCIPLINARE di GARA e ancor meglio specificate negli elaborati di progetto, in particolare in "DESCRIZIONE delle CATEGORIE di LAVORO / elenco prezzi unitari" e nel "DISCIPLINARE TECNICO" componente il presente Capitolato.

##### Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato "a misura".

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto risulta dal seguente prospetto:

egue **TABELLA "A"**

<b>LAVORI "a MISURA" in appalto</b>	€ 400.000,00
oltre:	
<i>Stima generale dei costi per la manodopera, non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 12.000,00
<b>LAVORI in appalto, sommano</b>	€ 412.000,00
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	€ 400.000,00

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo complessivo dell'appalto contenuto nella tabella (1) sopra riportata, colonna a); sottraendo all'importo complessivo l'importo contenuto nella colonna b), importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell'offerta si ottiene l'importo al netto degli oneri per la sicurezza, ribassabile in fase di gara, riportato nella colonna a).

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA****Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

- 1) Il contratto è stipulato *"a misura"* ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 2) Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari in elenco ovvero ai prezzi unitari di riferimento per la stima dell'opera, desunti dall'utilizzato **Prezziario OO.PP. Regione Campania 2015** e integrati da prezzi unitari aggiuntivi scaturenti da analisi-prezzo, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
- 3) I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti nonché ai lavori in economia.
- 4) I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella descrizione della parte a corpo ad essi relativa.
- 5) La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione pena decadenza del diritto dell'Impresa; l'Ente appaltante potrà, anche dopo l'intervenuta aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, rinunciare alla stipula del contratto di appalto per intervenute disposizioni.
- 6) Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.

**Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

Ai sensi degli articoli 61 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità dell'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono così classificati come risulta nella **TABELLA "C"** allegata :

LAVORI in APPALTO			€	400.000,00	
categoria di lavoro			importo	% rispetto al Totale	categoria
a.1	LAVORI a MISURA	108.060,76	€	400.000,00	100,00%
1	Edifici Civili e Industriali		€	320.000,00	80,00% <b>OG 1</b>
2	Impianti Tecnologici		€	80.000,00	20,00% <b>OG 11</b>

Ai fini dei requisiti di ordine speciale è richiesta l'attestazione SOA e/o quanto altro ritenuto necessario dalle norme vigenti al momento dell'appalto.

**Art. 5 GRUPPI di LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGIE CONTABILI, DESCRIZ. LAVORI**

I lavori possono così essere raggruppati per categorie omogenee dei lavori:

categorie ai sensi del DPR 34/2000		importo	%	
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	prevalente	€ 320.000,00	80,00%	<b>OG 1</b>
IMPIANTI TECNOLOGICI	scorporabile	€ 80.000,00	20,00%	<b>OG 11</b>
TOTALE		€ 400.000,00	100,00%	

I materiali provenienti da scavi, svellimenti, demolizioni, scevri da sostanze inquinanti, dovranno essere riutilizzati prevalentemente in loco per riempimenti, drenaggi, massicciate, ecc.; qualora necessari il trasporto in discariche autorizzate gli oneri di autorizzazione e trasporto sono qui fissati espressamente a carico dell'impresa.

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA**

---

Le offerte "migliorative " dell'Impresa, elaborate in fase di gara con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto.

**COMUNE DI VALVA**

---

**CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

---

**Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e **comunque nell'interesse della Stazione Appaltante e della pubblica utilità.**

2) In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4) I disegni particolareggiati prevalgono su quelli generali.

5) Per livello di prestazioni richiesto si intende il più alto livello di prestazioni fra quello espressamente dichiarato in progetto ed in capitolato e quello che la normativa impone per le varie unità funzionali, per le componenti tecnologiche e per i materiali, e ciò in relazione all'uso dichiarato in progetto. Per tutte le prestazioni non espressamente dichiarate in progetto si fa espresso rinvio alla normativa vigente; in mancanza si fa riferimento alle prestazioni ordinariamente richieste per i vari elementi del progetto, e questo con riferimento alle destinazioni d'uso dei manufatti.

6) Per tutte le prestazioni si prevede un'affidabilità almeno decennale, intendendosi con ciò che le prestazioni delle opere a realizzarsi non dovranno scendere al di sotto dei valori prescritti, che sono stabiliti con i criteri di cui al punto precedente, per almeno un decennio.

7) A tale scopo l'Appaltatore fornisce garanzia almeno decennale per la regolare esecuzione delle opere e per il mantenimento dei livelli prestazionali, intendendosi con ciò che il venir meno dei previsti livelli prestazionali prima della scadenza del decennio, a decorrere dalla data del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, è da intendersi quale grave difetto costruttivo. Al fine della loro cantierizzazione resta inoltre obbligo, cura ed onere dell'Appaltatore, incluso nel prezzo a corpo ovvero a forfait globale dell'appalto, la verifica puntuale in sito delle opere previste in progetto, inclusa la precisazione caso per caso delle geometrie e del tipo di lavorazioni.

8) L'Appaltatore assume pertanto, incluso nel prezzo dell'appalto, l'obbligo e l'onere di un rilievo puntuale e dettagliato dei luoghi e dell'esecuzione di adeguate prospezioni idrogeologiche ed ambientali.

9) Il prezzo dell'appalto è riferito allo stato dei luoghi, del sottosuolo e dei manufatti ivi presenti, nonché delle loro condizioni, ivi incluse le condizioni al contorno dell'area, le condizioni idrogeologiche, il contesto ambientale, le condizioni di approvvigionamento e smaltimento di materie e manufatti, le possibilità e condizioni di approvvigionamento della mano d'opera, le normative locali e tutto quanto possa interferire con l'organizzazione e gestione del cantiere e con la realizzazione dell'opera: l'Appaltatore espressamente dichiara di esserne perfettamente edotto, di ritenersi compatibili con gli obiettivi dell'appalto e di aver commisurato la propria offerta ad ogni opera, lavorazione, fornitura ed adempimento, anche amministrativo, necessario per trasformare lo stato di fatto in quello di progetto, secondo il livello di prestazioni richiesto, così come sopra definito.

10) L'Appaltatore assume inoltre, incluso nel prezzo dell'appalto, l'obbligo e l'onere di proporre e sottoporre all'approvazione della D.LL. ed al visto del progettista tutte le precisazioni di aspetti di dettaglio che si rendessero necessarie in sede di cantierizzazione delle opere, incluse precisazioni di geometrie e materiali ed incluse quelle che derivassero dalla puntuale verifica e rilievo dello stato dei luoghi, del sottosuolo, del regime delle acque e del contesto ambientale in genere. Per tali motivi l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi eccezione e riserva che possa derivare da incompletezza o imprecisione dei grafici, delle descrizioni delle opere e delle prestazioni, in quanto l'appalto, ed il suo importo a corpo ovvero a forfait globale, si intendono riferiti allo stato dei luoghi ed agli obiettivi del progetto, che l'Appaltatore espressamente dichiara essere ben conoscibili e pertanto conosciuti attraverso l'insieme dei documenti di rilievo e di progetto, fra cui in particolare i grafici ed il presente capitolato.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

#### **Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

gli Elaborati tecnici 'esplicativi' e 'migliorativi' proposti dall'Impresa in fase di gara nonché i seguenti elaborati progettuali :

#### **EG. ELABORATI GENERALI**

EG.01 Relazione Illustrativa e Tecnica  
EG.02 Quadro Economico della Spesa  
EG.03 Computo Metrico Estimativo  
EG.04 Elenco Prezzi Unitari / Analisi Prezzi  
EG.05 Schema di Contratto/Capitolato  
EG.06 Cronoprogramma  
EG.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  
EG.08 Piano di Manutenzione  
EG.09 Incidenza Manodopera/ Stima Incidenza Sicurezza

#### **C. COROGRAFIE / Inquadramenti**

##### **Ante OPERAM**

C.01 Inquadramento Urbanistico / ambito di Intervento  
1:500 scala 1:5000,

##### **Post OPERAM**

C.01 Inquadramento Urbanistico / ambito di Intervento  
1:500 scala 1:5000,

#### **R. RILIEVO dello Stato dei Luoghi**

R.01 Planimetria Generale scala 1:100  
R.02 Prospetti scala 1:200,  
1:100  
R.03 Profili / Sezione A-A e Sezione B-B scala 1:200,  
1:100

#### **P. PROGETTO ARCHITETTONICO**

P.01 Pianta Piano TERRA scala 1:100  
P.02 Pianta Piano PRIMO scala 1:100  
P.03 Prospetti Nord-Est scala 1:100  
P.04 Prospetti Sud-Ovest scala 1:100  
P.05 Profili / Sezione A-A e Sezione B-B scala 1:100  
P.06 Profili / Sezione C-C e Sezione D-D scala 1:100  
P.07 Pianta COPERTURE scala 1:100  
P.08 Particolari COSTRUTTIVI scala 1:100



## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### S. STRUTTURE

S.00 Relazione Geologico Tecnica

S.01 Relazione Tecnica e sui materiali

S.02 Grafici Strutture

scala 1:200, 1:20, 1:10

#### IT. IMPIANTI TERMICI e di CONDIZIONAMENTO

IT.1 Relazione Specialistica Impianti Termici e di Condizionamento

IT.2 Grafici Impianti

#### IE. IMPIANTI ELETTRICI

IE.1 Relazione Specialistica Impianti Elettrici

IT.2 Grafici Impianti

Al momento della stipula del Contratto gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere timbrati e firmati dall'Impresa in segno di accettazione.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.)
- Legge Regionale per la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (L.R. n° 3/2007 e s.m.i.).
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e relative tabelle;
- la legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per quanto ancora applicabile;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singoli voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

#### Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2) L'appalto è dato 'a misura', pertanto nel dichiarare e qui dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, l'Appaltatore deve dichiarare e qui dichiara di avere piene conoscenze della natura dei terreni interessati dai lavori e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori nonché di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivamente alla ultimazione dei lavori.

Inoltre dovrà espressamente dichiarare e **qui dichiara** di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera; di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remuneratori anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

3) Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale sui lavori pubblici e dell'art.49 c.4 della L.R. n°3/2007 e s.m. e i., l'appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa dovrà assicurare e qui assicura a massima sicurezza per la incolumità dei pedoni e degli automobilisti che potranno transitare nelle aree oggetto dell'appalto.

L'Impresa conferma quanto già dichiarato in fase di offerta – aggiudicazione gara:

- di aver controllato le voci riportate nella lista / elenco prezzi unitari attraverso l'esame degli elaborati progettuali esecutivi, approvati;
- di aver ritenuto di non dover integrare o ridurre le quantità riportate nel progetto.

#### Art. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140 e seguenti del D.Lgs. n°163/06 e s.m. e i..
- Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa Mandataria o di un'Impresa Mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art.37 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.e dell'art.25 commi 18 e 19 della L.R. n°3/2007 e s.m. e i.

#### Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 138 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente da contratto.

2) L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 138 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica della attribuzione da esercitare dal delegato anche in rapporto a quello degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4) L'appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere e l'assistente di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. **Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e/o dell'assistente di cantiere e/o del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.** L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

6) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

7) Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato generale e del regolamento generale sui lavori pubblici.

#### **Art. 12 DENOMINAZIONE IN VALUTA**

Per ogni valore economico contenuto nei documenti di appalto è indicata unicamente la denominazione e la valuta in Euro. Gli importi sono sempre espressi con due decimali (interi e centesimi).

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

---

##### Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

##### Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 120 (CENTOVENTI)** ovvero **mesi 4**, naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il termine previsto può essere sospeso, dopo non meno di 7 giorni, a discrezione della direzione lavori e rimanere sospeso per non più di 30 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dei periodi di andamento meteorologico sfavorevole considerato nelle medie statistiche regionali.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di piani funzionali delle opere.

##### Art. 15 SOSPENSIONE E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute. adeguate da parte del responsabile del procedimento.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

#### **Art. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,58 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.145 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO dei LAVORI dell'APPALTATORE e Cronoprogramma**

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D. Leg.vo 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque programmati ed eseguiti nel rispetto delle fasi generali e delle eventuali scadenze temporali intermedie del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

#### **Art. 18 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
5. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
6. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari altri incaricati;
7. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 135 e 136 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

---

##### **Art. 20 ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s. m. e i., non è dovuta alcuna anticipazione.

##### **Art. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli artt. 27, 28 e 29, raggiungano l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) al netto dell'Iva.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il \_\_\_\_\_» con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Contestualmente alla esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata la misurazione degli stessi a conforto delle determinazioni degli acconti che, sulla base delle aliquote riportate nella tabella di cui all'art. 2, verranno erogati all'Impresa. Le risultanze di dette misurazioni e i relativi riscontri contabili, da effettuarsi in base ai prezzi unitari dell'elenco prezzi facenti parte del progetto avranno il mero fine di dare atto della corrispondenza del valore delle opere eseguite al prezzo forfetario pagato per dette opere. Pertanto dette risultanze non potranno costituire motivo di variazione del prezzo dei lavori a corpo.

7. A corredo dello stato d'avanzamento dei lavori dovrà essere prodotta la documentazione attestante che l'impresa è in regola con i versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali così come riportato al punto 4 dell'art. 13 del presente. In mancanza di detta documentazione lo stato d'avanzamento non può essere pagato e conseguentemente alla mancanza di documentazione dovuta non trova applicazione l'art. 23 del presente capitolato.

##### **Art. 22 PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

##### **Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

#### **Art. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **Art. 25 REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 133, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e del comma 4 dell'art. 50 in deroga a quanto previsto dal comma 2 della L.R. n°3/2007 e s.m.i., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 133.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.



## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### CAPO 5 – DISPOSIZIONI sui CRITERI CONTABILI per la LIQUIDAZIONE dei LAVORI

---

##### Art. 27 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori "a misura" sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale di appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

1. In corso d'opera, per la parte a misura e qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara (ovvero dal Prezziario di riferimento utilizzato alla base del computo metrico) si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

##### Art. 28 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, mediante la strutturazione dei "corpi d'opera" riportati nella lista offerta a prezzi unitari nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, la quota parte in proporzione al lavoro eseguito; si stabilisce che i corpi d'opera individuati in fase progettuale e posti a base di gara, come riportati nella tabella di cui all'art.2 del presente C.S.d'A., -TABELLA "C"- potranno essere liquidati solamente all'effettivo completamento di ognuno dei corpi d'opera elencati; non sono liquidabili materiali a piè d'opera; saranno cioè liquidabili le parti finite dell'opera; per parte finita si intende ognuno dei corpi d'opera individuati in progetto e riportati nella "TABELLA "C" allegata.

*Obiettivo del contratto è il pagamento di corpi d'opera solo se completi e funzionali nelle loro parti.*

Per alcuni corpi d'opera, come indicato nelle singole voci, pur se completamente realizzati, il pagamento avverrà in percentuale al SAL e a saldo a collaudo.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b ), rigo 3, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

##### Art. 29 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione di eventuali lavori da eseguire in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

---

##### **Art. 30 CAUZIONE PROVVISORIA**

E' richiesta una cauzione provvisoria pari alla percentuale (dell'importo preventivato dei lavori da appaltare) prevista dalle norme vigenti al momento della partecipazione alla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Tale cauzione provvisoria potrà essere prestata, così come dettato dall'art. 75 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di giorni 180 decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione provvisoria, nei casi previsti dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. e i., verrà escussa con conseguente segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

##### **Art. 31 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari alla percentuale (dell'importo contrattuale) prevista dalle norme vigenti al momento della partecipazione alla gara.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo provvisorio, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

7. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto 12 marzo 2004, n°123 del Ministero delle Attività Produttive.

##### **Art. 32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 29 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, e dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 54 della legge Regionale n. 3/2007, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di Imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'Impresa singola.

#### **Art. 33 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 54 comma 10 della Legge Regionale n. 3/2007 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore deve trasmettere all'Ente appaltante copia della polizza di cui precedente c. 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo quale e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

--la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali, attrezzature d'impiego e di uso di proprietà o in possesso dell'Impresa e i beni dell'Ente appaltante destinati alle opere-- causati da furto o rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture di gasdotti e simili o perdite di condotte idriche e fognarie, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

--la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera in realizzazione, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d'Appalto anche ai sensi dell'art. 1665, Codice Civile.

Per quanto concerne, invece, i danni causati a terzi:

--la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire in quanto responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'appaltatore o da un suo dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell'art. 2049, Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti e affini, o a persone dell'Ente appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulti dell'appaltatore o dell'Ente appaltante;

--tra le "persone" devono intendersi compresi i rappresentanti dell'Ente appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari a quella fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresa, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, co. 5, D.L.gs, n. 163/2006 e s.m.i. dell'art. 25 comma 5 della Legge Regionale n. 3/2007, le stesse garanzie assicurative prestata dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 129, co. 2, D.L.gs, n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 54 comma 11, della legge Regionale n. 3/2007, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### CAPO 7 – DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

---

##### **Art. 34 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE**

1. La Direzione dei lavori sarà eseguita da un tecnico opportunamente nominato dalla Stazione appaltante ai sensi del Capo IV del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore di Cantiere, il Capo Cantiere e il Responsabile S.S.P. nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
3. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra i quali dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivantigli dal presente capitolato.
4. Il direttore tecnico di cantiere deve essere un tecnico con dimostrata esperienza nel settore della realizzazione di opere edilizie pubbliche, diplomato o laureato ed abilitato all'esercizio della libera professione, geometra, architetto o ingegnere edile, ed iscritto al relativo albo professionale; deve assicurare la presenza quotidiana in cantiere; lo stesso dovrà disporre di strumento topografico, fotocamera digitale e postazione di cantiere connessa ad internet.

##### **Art. 35 CONDOTTA DEI LAVORI**

1. Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori stessi. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei lavori, rilasciandone ricevuta se richiesta.
2. L'Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle ditte subappaltatrici o dai cottimisti. Tali elenchi, sottoscritti dal direttore di cantiere o dall'assistente di cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente: le generalità complete, la qualifica professionale, estremi iscrizione ai libri paga dell'impresa appaltatrice o della ditta subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.
3. L'Appaltatore è tenuto altresì a presentare settimanalmente alla D.L.L. in duplice copia, l'elenco riepilogativo delle effettive presenze in cantiere dei propri dipendenti e di quelli di eventuali ditte subappaltatrici, contenente gli stessi elementi degli elenchi giornalieri nonché le date di eventuali cancellazioni dai libri paga intervenute nel corso della settimana. L'elenco riepilogativo dovrà essere firmato dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.
4. La condotta dei lavori dovrà rispettare oltre alle norme del presente capitolato, quanto riportato dal Capo I del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

##### **Art. 36 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI**

1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
2. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
3. Tutto il materiale ritrovato durante l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1, che non ha valore artistico storico rimarrà di proprietà della Stazione appaltante e l'Appaltatore nel caso di ritrovamento ne darà subito comunicazione alla Direzione dei lavori, tenendo cura di custodire e non danneggiare quanto ritrovato, senza vantare compenso alcuno.

##### **Art. 37 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIIVI**

1. La zona interessata dai lavori del presente appalto, può essere considerata sospetta per la possibile presenza di ordigni esplosivi.
2. Nella esecuzione dei lavori di bonifica l'impresa sarà tenuta al rispetto di tutte le norme, modalità e prescrizioni in materia di bonifica da ordigni esplosivi, rastrellamento proiettili, maneggio, trasporto, conservazione, ecc. di esplosivi in genere e alle disposizioni in materia per assunzione e assicurazione del personale e a tutte le altre eventuali disposizioni che potranno essere impartite dal competente ufficio del Genio Militare in corso dei lavori, nonché di quelle eventualmente impartite dalle Autorità di P.S. e dei VV.FF. per tali operazioni.
3. Resta chiaramente stabilito che l'impresa per le operazioni di bonifica, qualora non abilitata, dovrà ricorrere ad apposita Ditta Specializzata inclusa negli appositi elenchi del competente Ministero e, ciò accadrà solo dopo che l'Amministrazione ne concederà l'autorizzazione e avrà approvato gli eventuali maggiori costi.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

4. L'esecuzione dei lavori di bonifica di che trattasi sarà eseguita a completo rischio e pericolo dell'impresa, che ne assume pertanto ogni responsabilità dichiarandone indenni l'Amministrazione e la Direzione dei Lavori.

5. L'amministrazione Appaltante al termine delle operazioni di bonifica, avrà la facoltà di richiedere il collaudo dei lavori stessi secondo le norme vigenti, restando inteso che ogni onere e spesa relativa resta a completo carico dell'impresa.

#### **Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

*4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.*

5. Sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto ovvero deve essere contenuto nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

#### **Art. 39 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

#### **Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, **ovvero si prende quale riferimento il prezziario usato a base del progetto in appalto e ribassato della stessa percentuale indicata nel Contratto di Appalto a seguito dell'offerta di aggiudicazione.**

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

## **CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

---

### **Art. 41 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore, predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 42 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 43 PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposizioni intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **Art. 44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 81/2008.

### **Art. 45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 81/2008 e allegati.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

#### **CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

---

##### **Art. 46 SUBAPPALTO**

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art 10 comma 7 D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,



## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **Art. 47 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

## CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

---

### Art. 49 CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

**2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario secondo quanto previsto all'art. 240 del D. Lgs. N°163/2006 e s. m. e i.**

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta al competente Foro distrettuale ai sensi dell'art. 34 comma 1 del C.G.A. n° 145/2000.

3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### Art. 50 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b)- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni alla sua qualificazione giuridica;

c)- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte, degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d)- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e)- L'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori. Qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non avere diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori. Nel caso in cui sia la Stazione appaltante a richiedere che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, né da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi art. 27 C.G.A).

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

### Art. 51 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni. la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori. senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza o dal direttore dei lavori.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1. L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  2. L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto è eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  3. L'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, di maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere che alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessarie lavori suppletivi in che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

#### **CAPO 11 - DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE**

---

##### **Art. 52 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori e in seguito richiesta scritta dell'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori redige, entro dieci giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevanti e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

##### **Art. 53 TERMINI PER IL COLLAUDO**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è messo entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo a volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale con il contratto.

##### **Art. 54 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, a chi viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale di circa allo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in casi di sua assenza.
5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione e fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

#### CAPO 12 - NORME FINALI

---

##### **Art. 55 QUALITÀ ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nella appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi che nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in particolare devono essere corrispondenti alle indicazioni riportate al capo 13 del presente capitolato speciale. In assenza di specifiche prescrizioni, devono essere utilizzati materiali delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio oggi certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente da cantiere e a cura e spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie e (dell'unione europea) nazionali e regionali, può ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti materiali, manufatti, prodotti, eccetera previsti ho necessari per dare f in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore e dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dei materiali stessi.

##### **Art. 56 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

*Oltre agli oneri del regolamento generale e del capitolato generale, agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri degli obblighi di cui ai commi seguenti.*

- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- I movimenti di terra e in ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito della circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle pubblicazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

- La pulizia quotidiana del cantiere mediante contenitore per la 'raccolta differenziata' e la pulizia settimanale delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero di eventuali materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, stampante e materiale di cancelleria compreso connessione telefonica o internet.
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
- L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici o privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con responsabilità, in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- La spesa per forniture di fotografie a colori delle opere in corso richieste dalla DD.L. nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato.
- Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, sia di giorno che di notte, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi., ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili o simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre ditte ed Enti che seguono lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di pubblici servizi eseguiti dagli aventi governo delle medesime. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.
- Le spese relative agli oneri previsti al precedente comma anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino a quando la D.LL. non abbia espresso il proprio benestare.
- La redazione dei disegni particolareggiati o variativi di cantiere, nonché quelli relativi agli impianti eseguiti (as build) –compreso il posizionamento delle linee e delle cassette e collettori-; i disegni dovranno

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

essere forniti sia a stampa-colore che su supporto informatico mediante files PDF stampabili; in mancanza la D.LL. non autorizzerà il collaudo dell'opera.

Inoltre:

- L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'avvio dei lavori, presso soggetti diversi della stazione appaltante (consorzi, privati, provincia, acquedotto, gas, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente lavori, tutti i permessi necessari ad eventuale spostamento o distacco di linee; l'Appaltatore dovrà seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti enti gestori per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. Eventuali ritardi non costituiranno motivo di legittima sospensione dei lavori.
- L'Appaltatore assume inoltre, incluso nel prezzo dell'appalto, l'obbligo e l'onere di proporre e sottoporre all'approvazione della D.LL. ed al visto del progettista tutte le precisazioni di aspetti di dettaglio che si rendessero necessarie in sede di cantierizzazione delle opere, incluse precisazioni di geometrie e materiali ed incluse quelle che derivassero dalla puntuale verifica e rilievo dello stato dei luoghi, del sottosuolo, del regime delle acque e del contesto ambientale in genere. Per tali motivi l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi eccezione e riserva che possa derivare da incompletezza o imprecisione dei grafici, delle descrizioni delle opere e delle prestazioni, in quanto l'appalto, ed il suo importo a corpo ovvero a forfait globale, si intendono riferiti allo stato dei luoghi ed agli obiettivi del progetto, che l'Appaltatore espressamente dichiara essere ben conoscibili e pertanto conosciuti attraverso l'insieme dei documenti di rilievo e di progetto, fra cui in particolare i grafici ed il presente capitolato.

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere è in particolare:

- Il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore: tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, d'arte dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, le disposizioni osservazioni del direttore dei lavori, le annotazioni e controdeduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, e riprese e proroghe dei lavori.
- Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, e periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.
- Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e che sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul lui il libro giornale), per poter essere accettati a contabilità e dunque retribuite.

### **CAMPIONATURE**

L'Appaltatore è tenuto a produrre, dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara di appalto e prima della stipula del Contratto, e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla data di 'consegna dei lavori', idonea campionatura delle componenti d'opera richieste dalla D.LL., in conformità alle descrizioni contenute negli elaborati del progetto esecutivo.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente da cantiere e a cura e spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (unione europea) e/o nazionali e/o regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

- - -

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

*La D.LL. ha piena facoltà di applicare ritenute economiche in fase di contabilità dei lavori qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra esposto (cap. 56 e correlati).*

#### **Art. 57 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere è in particolare:

a) Il libro giornale o giornale di cantiere (componente del GIORNALE dei LAVORI) a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, d'arte dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e controdeduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, e riprese e proroghe dei lavori;

b) Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, e periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e che sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul lui il libro giornale), per poter essere accettato a contabilità e dunque retribuite.

#### **Art. 58 DOCUMENTI CONTABILI E TENUTA DEI DOCUMENTI**

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e sono quelli indicati dall'art. 156 del D.P.R. n. 554/99. La loro tenuta dovrà tenersi ai sensi del titolo XI del sopra citato D.P.R. n. 554/99.

#### **Art. 59 CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e che ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera e da parte della stazione appaltante.

#### **Art. 60 CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre all'esterno del cantiere, come dispone la circolare del ministero dei lavori pubblici dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello indicatore, **da realizzare in forex di spessore mm.10 montato su telaio metallico, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e cm.200 di altezza**, in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, ed anche, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, legge 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18, nonché le indicazioni speciali inerenti il finanziamento che verranno comunicate dalla stazione appaltante, curandone i necessari aggiornamenti periodici; il cartello conterrà altresì una immagine di sintesi del progetto (prospettiva).

2. Il Direttore dei Lavori fornirà lo schema esatto del cartello indicatore e la riproduzione fotografica a colori dell'opera da realizzare.

#### **Art. 61 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori entro il termine previsto dall'art. 139 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 20 del Capitolato generale di appalto. La direzione dei lavori procederà secondo il su citato art. 139. All'Appaltatore verrà riconosciuto un indennizzo quantificato e valutato ai sensi dell'art. 20 del su citato Capitolato generale di Appalto.

#### **Art. 62 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI**

La Stazione Appaltante, nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità, provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

#### **Art. 63 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali, le polizze fidejussorie previste dalla legge;



## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento di a discarica eccetera) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria delle tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (articolo 112, comma 2, del regolamento generale) dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che i direttamente o indirettamente aggravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ( IVA ); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

#### CAPO 13 QUALITA' e PROVENIENZA dei MATERIALI, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

##### Art. 64 QUALITA' e PROVENIENZA dei MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

a) **Acqua.** - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

b) **Calce.** - Le calce aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.

L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) **Leganti idraulici.** - Le calce idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.

d) **Pozzolana.** - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.

e) **Ghiaia, pietrisco e sabbia.** - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite di incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza l'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- 1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
- 2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
- 3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
- 4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
- 5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- 6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

- f) Terreni per sovrastrutture in materiali stabilizzati.** - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenza fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi simili di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

- 1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
- 2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.
- 3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.
- 4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
- 5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

200;

- 6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

- g) **Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio.** - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assorbita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.

- h) **Pietrame.** - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasti e di perfetta lavorabilità.

Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm<sup>2</sup> ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

- i) **Tufi.** - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

- l) **Cubetti di pietra.** - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

- m) **Mattoni.** - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm<sup>2</sup>.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

- n) **Materiali ferrosi.** - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciate, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinata e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 09 gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

- 1° **Ferro.** - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

- 2° *Acciaio dolce laminato.* - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.  
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
- 3° *Acciaio fuso in getti.* - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
- 4° *L'acciaio sagomato ad alta resistenza* dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafilatura), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm<sup>2</sup>.  
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm<sup>2</sup> 250; questa resistenza è riducibile a Kg/cm<sup>2</sup> 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm<sup>2</sup> 2200.  
Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1° aprile 1983.
- 5° *Ghisa.* - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.  
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
- o) **Legname.** - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1972, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.  
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.  
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozzate dalla sega e si ritirino nelle connessioni. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scorciati per tutta la loro lunghezza e congruati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, nè il quarto del maggiore dei due diametri.  
Nei legnami grossolanamente squadri ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.  
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadri a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè smusso di sorta.
- p) **Bitumi.** - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.
- q) **Bitumi liquidi.** - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.
- r) **Emulsioni bituminose.** - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
- s) **Catrami.** - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
- t) **Polvere asfaltica.** - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
- u) **Olii minerali.** - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno provenire:  
da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;  
da catrame;  
da grezzi di petrolio;  
da opportune miscele dei prodotti suindicati.  
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di

**FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

**COMUNE DI VALVA**

provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese

CARATTERISTICHE	Tipo A (invernale)	Tipo B (estivo)
Viscosità Engler a 25°	3/6	4/8
Acqua	max 0,5 %	max 0,5 %
Distillato fono a 200°C	max 10 % (in peso)	max 5% (in peso)
Residuo a 330 °C	min 25 % (in peso)	min. 30% (in peso)
Punto di rammolimento del residuo (palla e anello)	30/45	35/70
Contenuto in fenoli	max 4 %	max 4 %

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana

CARATTERISTICHE	Tipo A (invernale)	Tipo B (estivo)
Viscosità Engler a 50°	max 10	max 15
Acqua	max 0,5 %	max 0,5 %
Distillato fono a 230°C	max 10 % (in peso)	max 5% (in peso)
Residuo a 330 °C	min 45 %	min. 5% (in peso)
Punto di rammolimento del residuo (palla e anello)	55/70	55/70
Contenuto in fenoli	max 4 %	max 4 %

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedenti i 60°C.

**Prove dei materiali**

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

**Art. 65 TRACCIAMENTI**

*Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettizzazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.*

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

**Art. 66 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI**

Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno lo stesso procedimento di quelli sopra descritti e rispetteranno le ultime norme vigenti in materia sui lavori pubblici.

**Art. 67 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

#### **Art. 68 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'Amministrazione però si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all'Impresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

#### **CAPO 14 - NORME PER LA MISURAZIONE**

---

##### **Art. 69 NORME GENERALI**

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'Appaltatore.

Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

##### **Art. 70 LAVORI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

##### **Art. 71 MATERIALI A PIE' D'OPERA**

Non sono allibrabili né liquidabili materiali a pie' d'opera.

##### **Art. 72 MOVIMENTO DI MATERIE**

###### **a) Scavi e rilevati.**

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verrà determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della consegna, salvo la facoltà all'Appaltatore ed alla Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato col prezzo dello scavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla formazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante, l'estipazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nei recedenti articoli, quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con l'esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,50 m<sup>3</sup>; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m<sup>3</sup> verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprietà dell'Amministrazione appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato in base alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione



## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali: l'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere alla stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95% della massima.

Inoltre è compreso l'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.

Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione dei lavori venga spinto a profondità superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondità; e a detto maggiore volume eccedente verrà estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sarà valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.

#### **b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per l'impianto di opere d'arte, ecc.**

Si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto più basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli emergenti del precedente articolo, l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato:

- 1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennità di deposito;
- 2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- 3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;
- 4) ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterà dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia la loro sezione planimetrica.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresì, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi l'altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali.

Nei detti prezzi sono, altresì, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E' compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

#### **c) Scavi subacquei.**

Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm, per la parte eccedente tale limite verrà corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire l'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento dei cavi, allo scavo verrà applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

#### **d) Scavi subacquei e prosciugamenti.**

Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lettera b), e per zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa, come è indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risulterà dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se ciò debba farsi per mancanza di prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua indicati alla lettera b) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.

Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle lettere b) e c) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.

### **Art. 73 MURATURE E CONGLOMERATI**

**a) Murature in genere.** - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè intonaci e dedotti i vani, nonchè i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pie' d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonchè per le murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, semprechè questo non sia previsto con pagamento separato.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri: tale rinzafo sarà sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; è pure sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come in generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonchè la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

Le volte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anche essi a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco ed in essi s'intendono comprese tutte le

## FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### COMUNE DI VALVA

---

forniture, lavorazioni e magistero per dare la volta in opera completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e di intradosso profilati e stuccati.

**b) murature pietra da taglio.** - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e altri pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate alla medesima dai tipi prescritti.

Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui alla precedente lettera a).

**c) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe.** - I calcestruzzi per fondazioni, murature, vòlti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verrà pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al più uguale, a 10 cm.

I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.

I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per l'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre tutti gli oneri di cui appresso.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali, nonchè per le volte, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (semprechè non sia convenuto di pagarle separatamente).

Nei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro, da gettarsi con modine, ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore al diametro sarà calcolata come calcestruzzo per vòlti senza alcun speciale compenso per la barulla da usarsi come centinatura sfilabile.

Le cappe sulle volte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di protezione di malta di cemento. Nel computo del volume non verrà tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che l'impresa dovrà eseguire senza speciale compenso, essendo questo già compreso nel prezzo al metro cubo stabilito in elenco per le cappe sulle volte.

**d) Intonaci - Stucchi e rabbocature.** - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, sia a superficie piana che a superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla superficie effettiva dei muri intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo, dei muri per le lesene, riquadri, fasce, bugne e simili, purchè le rientranze e sporgenze non superino 10 cm.

#### **Art. 74 FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO**

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinate) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I.

Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonchè per il bloccaggio dei dispositivi.

#### **Art. 75 MANO D'OPERA**

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccezione, nonchè il beneficio per l'impresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

## **FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – ANNUALITA' 2011-2012**

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE

### **COMUNE DI VALVA**

---

I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

#### **Art. 76 NOLEGGI**

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

#### **Art. 77 ELENCO dei PREZZI UNITARI**

in BASE ai QUALI, previa DEDUZIONE del RIBASSO d'ASTA, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni relative ad opere in economia :

si farà riferimento al **Prezziario** Regione Campania posto a base della stima di progettazione previa deduzione della percentuale di ribasso (media dei ribassi, nel caso di offerta a prezzi unitari) praticata in sede di gara e contenuta nel Contratto di Appalto.

Per la paga della manodopera e per i noli si farà riferimento ai listini CCIAA vigenti al momento dell'indizione della gara di appalto previa deduzione della percentuale di ribasso praticata in sede di gara e contenuta nel Contratto di Appalto.

Per categorie di opere per le quali manchino descrizioni nel Prezziario indicato occorrerà specificare tutti gli oneri ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da compensare col prezzo a farsi senza altro speciale corrispettivo.